

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero 24/2023 del 30/05/2023

**OGGETTO: affidamento annuale del servizio di manutenzione e assistenza del sito informatico [www.rinnovopatentiaticomo.it](http://www.rinnovopatentiaticomo.it). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016. (CIG Z493B2F206)**

### IL DIRETTORE

**Visto** l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

**Considerato** che l'Ente ha la necessità di assicurare la manutenzione e l'assistenza del sito informatico [www.rinnovopatentiaticomo.it](http://www.rinnovopatentiaticomo.it);

**Considerato** che l'operatore economico uscente, il quale ha realizzato il suddetto sito informatico, è l'unico soggetto in grado di garantire, come fino ad oggi ha garantito, l'attività di manutenzione ed assistenza;

**Considerato** che l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza ad un nuovo soggetto rischierebbe di compromettere l'immediata continuità delle prestazioni, dal momento che il nuovo operatore economico si troverebbe ad operare su un sistema non conosciuto;

**Considerato** che secondo quanto chiarito con le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8 *“per i servizi infungibili il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse”*;

**Considerato** che sempre secondo quanto chiarito con le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8, per infungibilità non si intende il possesso di un diritto di esclusiva da parte dell'affidatario (brevetto o proprietà intellettuale) ma che comunque *“la deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione”*;



**Considerato** che sempre secondo le suddette linee guida la “Commissione Europea ha recentemente fornito la seguente definizione di lock-in per gli appalti nel settore informatico: «Il lock-in si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente”;

**Considerato** che l'importo dell'affidamento è contenuto, in quanto rientra entro le soglie fissate dall'art. 36 del D.lgs 50 del 2016 e che ricorre nuovamente l'ipotesi cui fanno riferimento le linee guida ANAC laddove si osserva che “l'emancipazione da un fornitore di un prodotto e/o servizio può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo: (a) i costi della migrazione di dati (e documenti) informatici, che, prima di essere trasferiti da un fornitore all'altro, devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione); (b) i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale”;

**Viste** ancora le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8, secondo cui “ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”;

**Considerato** che anche la giurisprudenza amministrativa osserva come “Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera



Automobile Club Como

*o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità” (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 500);*

**Visto** il preventivo del 24 aprile 2023, con il quale l’Impresa ha proposto per l’attività di assistenza e manutenzione del sito web [www.rinnovopatentiaticomo.it](http://www.rinnovopatentiaticomo.it) la somma annuale di € 175,00, comprensivo di tutti gli aggiornamenti;

**Visto** il preventivo del 30/05/2023, con il quale l’Impresa ha proposto per l’installazione, impostazione e configurazione WebPos 2.0 su sito web [rinnovopatentiaticomo.it](http://rinnovopatentiaticomo.it) la somma di € 120,00;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente all’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;

**Dato atto** che l’Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati nell’autocertificazione e che:

- non emergono annotazioni dalla consultazione del casellario ANAC;
- non emergono irregolarità dalla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC);

**Visto** l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;*

**Preso atto** che il *budget* annuale 2023 consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

## **DETERMINA**

**di affidare** il servizio indicato in oggetto nei confronti del **Sig. Giorgio Mario Aldeghi** (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx – P.IVA xxxxxxxxxxxx) – PEC xxxxxxxxxxxx);

**di stabilire** che l’affidamento avrà una **durata annuale** e scadenza al 23/04/2024;



Automobile Club Como

**di stabilire** che il valore dell'affidamento è pari a € **295,00** per l'intera durata dell'affidamento, oltre IVA;

**di stabilire** che il pagamento sarà disposto entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio stesso;

**di affidare** il predetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**di obbligare** l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

**di nominare** se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

**di pubblicare** la determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE  
Dott. Roberto Conforti